

Delibera di G.C. n. 107 del 05.09.2022

**Schema di convenzione per l'affidamento in gestione del
Centro Sportivo Polivalente
di Via Walter Tobagi a Rottofreno**

L'anno nel giorno..... del mese di.....
presso la sede del Comune di Rottofreno (Prov. PC), con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

FRA

il **Comune di Rottofreno** - che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione comunale" con sede in Rottofreno (PC) Piazza Guglielmo Marconi n. 2, codice fiscale 00228700332, qui rappresentato dalla dott.ssa Lorella Negrati quale responsabile del Settore Cultura, Informazione e P.R.,

E

l'**Associazione/società/soggetto**..... che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione/Società" o "soggetto affidatario", con sede legale a..... Via..... n.
Partita I.V.A.
rappresentata dal sig./ra.....
nato/a a..... il cod. fisc.
in qualità di.....
residente in Via..... n.....

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;
- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;
- che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;
- che tale principio veniva richiamato dalla Legge Regionale 6 luglio 2007 n. 11, intitolata "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali" in base alla quale gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti

di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali”;

- che, comunque nel rispetto dalla Legge Regionale 6 luglio 2007 n. 11 e successiva Legge Regionale 31 maggio 2017 n. 8, per garantire la massima fruibilità della struttura affinché tutti possano accedere alla pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed inoltre per evitare che la struttura stessa, rimanendo chiusa ed inutilizzata, oltre a creare danno alla collettività possa deteriorarsi, solo in via residuale ed solo in totale assenza di associazioni richiedenti potrà essere affidata a soggetti privati in qualunque forma costituiti;
- che per l'affidamento in gestione si ritiene opportuno far ricorso al “modello a budget”, che permette di stabilire precisamente gli oneri a carico dell'affidatario degli impianti e, contestualmente, di definire gli oneri a carico dell'Ente Locale quale proprietario degli impianti;
- che con determinazione del responsabile del servizio n.in data..... si sono attivate le procedure per la selezione del contraente per l'affidamento in gestione del centro sportivo polivalente di Via Walter Tobagi a Rottofreno;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. L'Amministrazione affida l'**Associazione/società/soggetto** la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, del centro sportivo polivalente, sito in Rottofreno (PC) Via Walter Tobagi, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 22 - Particella 871 - Subalterno 1 (porzione), ed al Catasto Terreni alla Particella 872 (porzione), iscritto al Registro fabbricati per cui conferma i necessari requisiti tecnici e strutturali e quindi rispondente alla specifica destinazione d'usocome da documentazione tecnica.
2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati in gestione, e di cui il gestore è costituito custode, allegato al presente atto. Ogni modifica relativa agli impianti che l'affidatario ritenga essenziale per lo svolgimento dell'attività, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale e realizzata secondo le normative di riferimento.

Art. 2

(Durata della convenzione)

1. La gestione ha durata di anni 3 a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione con verifica al termine del terzo anno e possibilità di prolungamento per ulteriori 3 anni a condizione che sussista il completo benessere da entrambe le parti.

Art. 3

(Interazioni operative e condizioni particolari rilevanti per l'Amministrazione)

1. Nel quadro delle attività oggetto della convenzione si sviluppano una serie di interazioni operative, comportanti il coinvolgimento e lo svolgimento di particolari attività da parte dell'Amministrazione, nonché la definizione di particolari condizioni operative, come specificato nei seguenti commi del presente articolo.
2. All'Amministrazione spettano, in particolare, in relazione all'affidamento in gestione delle strutture sportive oggetto della convenzione:
 - a. le scelte di politica sportiva concernenti l'uso e il funzionamento della struttura che deve

- essere aperta a tutti i cittadini;
- b. la programmazione di una adeguata fascia di uso degli impianti per soggetti individuati dal Comune (scuole, altre associazioni di pubblico interesse, ecc.).

Art. 4 **(Profili economici)**

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento delle strutture sportive assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi. Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto affidatario sono quelli tassativamente indicati nell'allegato tecnico. Ad esso competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi dei servizi resi per l'uso degli impianti a pagamento.
2. Il soggetto affidatario dovrà avere cura di salvaguardare condizioni di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori e, per alcune categorie di utenti (a titolo indicativo bambini, anziani, portatori di handicap, scuole), dovrà applicare tariffe ridotte o particolarmente vantaggiose, comunque con la finalità di favorire al massimo l'utilizzazione degli impianti nell'arco della giornata. Le tariffe sono contenute nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale e dovranno essere esposte a cura delle società presso gli impianti e in luoghi aperti al pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente le strutture a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno otto giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati – allenamenti – utilizzazione da parte di terzi).
4. Fermo restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare - campionati – allenamenti – utilizzazione da parte di terzi) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo dell'affidatario medesimo, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe vigenti, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

Art. 5 **(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)**

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:
 - a. conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;
 - b. pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti;
 - c. apertura e chiusura degli impianti e sorveglianza degli accessi ai medesimi;
 - d. conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
 - e. piccola manutenzione e manutenzione ordinaria rilevante, con interventi definiti in termini specifici nell'elenco allegato;
 - f. le imposte, tasse e costi per le autorizzazioni, comprese quelle commerciali.
2. Le spese e le relative utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, prodotti per il riscaldamento degli impianti sportivi oggetto dell'affidamento in gestione, e quant'altro necessario al funzionamento ed all'utilizzo degli impianti, gravano sul concessionario e devono

essere intestate al gestore entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto pena l'immediata revoca della concessione. Le spese di voltura saranno a carico del soggetto affidatario.

Art. 6 (Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)

1. Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.
2. L'Amministrazione comunale eroga un contributo annuo fisso all'affidatario pari a € 1.000,00 affinché lo stesso proceda, nella misura di almeno due eventi annui pubblici e gratuiti, alla promozione di attività sportive, motorie e ricreative fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.
3. Il contributo reso dall'Amministrazione al soggetto affidatario ai sensi del precedente comma è pagato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno di affidamento.
4. L'Amministrazione su propria decisione, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, potrà richiedere una cauzione definitiva pari ad euro 850,00 (ottocentocinquanta/00), eventualmente da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa. sopportati.

Art. 7 (Responsabilità)

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, delle strutture e delle aree, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.
3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere al Comune idonea polizza di assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la responsabilità civile verso terzi al fine di garantire la copertura per ogni danno derivante alle strutture, alle attrezzature e alle persone che frequentano gli impianti, con un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i danni a persone e a cose.

Art. 8
(Inadempimenti e penalità - Risoluzione della convenzione)

1. In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ed un massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Art. 9
(Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

Art. 10
(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:
 - a. dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
 - b. dal regolamento comunale, ove vigente, in ordine alle modalità di gestione;
 - c. dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.
2. Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del medesimo D.lgs. 09/04/2008, n. 81, in quanto:
 - a. non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale dell'affidatario e di quello dell'Amministrazione Comunale, non vi sarà alcun interferenza fra essi;
 - b. essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale dell'affidatario, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo, ma forse li ridurrà.

Art. 11
(Sub-concessione e modificazione dell'impianto)

1. Il Concessionario non potrà sub concedere a terzi , in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione dell'impianto senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. In caso di subconcessione, l'eventuale soggetto subconcessionario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale le medesime garanzie richieste al concessionario. Potranno essere apportate innovazioni o modificazioni allo stato dell'impianto sportivo oggetto della presente

convenzione, con specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e a totale carico del Concessionario. Se tali modifiche o innovazioni, dovessero richiedere prove d'uso, agibilità, omologazione o quant'altro, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese. Al termine del rapporto di convenzione, tali innovazioni e modifiche verranno acquisite dall'Amministrazione Comunale, la quale nulla dovrà a titolo di rimborso. È tassativamente vietato duplicare le chiavi dell'impianto. L'uso dell'impianto o parte di esso da parte di altre società, enti, associazioni o gruppi di privati, sarà possibile in orari che siano compatibili con l'attività dell'assegnatario e previo pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12
(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Piacenza .

Art. 13
(Spese relative alla convenzione)

1. Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, sono a carico del soggetto affidatario.

Art. 14
(Trattamento dati personali)

1. Le parti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Data,

Per l'Amministrazione Comunale
IL RESPONSABILE DI SETTORE/SERVIZIO

(firma e timbro)

Per il soggetto affidatario
IL PRESIDENTE/IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma e timbro)